



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

75 - 2026 - 17 - 221

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2026, N. 17

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2026 in materia di proroga dei termini di efficacia di graduatorie

Art. 1

Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2026

1. Nell'articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3 (Disposizioni in materia di personale e di proroga di graduatorie), le parole "31 luglio 2026" sono sostituite dalle parole "31 agosto 2026".

Art. 2

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).